

Emissioni in atmosfera - Valori limite e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria datata 21 dicembre 2024, allegata all'istanza pervenuta in data 27 dicembre 2024, prot.n. 72971.

Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni basiche

Punti di emissione nn. C5 e C12

Parametro: sostanze di natura basica (esprese come NaOH)

Valori limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa ≥ 50 g/h

Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni acide ed operazioni di disinfezione degli stampi

Punto di emissione n. C18

Parametro: acido fosforico

Valori limite di emissione: 5 mg/m³

Parametro: acido acetico

Valori limite di emissione: 150 mgC/m³ con soglia di rilevanza ≥ 200 gC/h

Operazioni di saldatura manutentiva

Punto di emissione n. C7

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: metalli nelle polveri

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in tabella B, allegato I, parte V del D.Lgs.n. 152/2006

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 2,094 MW

Punto di emissione n. C1

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato con biogas di potenzialità termica nominale di 2,094 MW

Punto di emissione n. C1

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 20 mg/m³

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Parametro: ossidi di zolfo - SO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di zolfo - SO₂)

Parametro: monossido di carbonio - CO

Valore limite di emissione: 150 mg/m³

Parametro: carbonio organico totale - COT (escluso il metano)

Valore limite di emissione: 20 mg/m³

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 30 dicembre 2022, prot.n. 75463.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (113) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale 2,3 MW

Punti di emissione n. C3

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata alle integrazioni pervenute in data 12 febbraio 2025, prot.n. 7520.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (112) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 6,203 MW

Punto di emissione n. C2

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 27 dicembre 2024, prot.n. 72971.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (114) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 4,65 MW
Punto di emissione n. C4

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 30 dicembre 2022, prot.n. 75463.

Si ricorda alla ditta che secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 183/2017 che modifica la parte V del D.Lgs.n. 152/2006, per le emissioni derivanti da un cogeneratore esistente alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 2,673 MW (punto di emissione n. C14), sarà necessario presentare all'autorità competente, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, entro il **1 gennaio 2028**.

Emissioni diffuse

Linea di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue

La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di minimizzare le emissioni diffuse generate nella linea di trattamento fanghi, in particolare durante la movimentazione, l'ispessimento e lo stoccaggio degli stessi.

Emissioni scarsamente rilevanti

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni svolte sotto cappa di laboratorio sono scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (allegato 1, lettera jj).

Emissioni escluse dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs.n. 152/2006 o scarsamente rilevanti derivanti da operazioni a servizio dell'impianto di produzione biogas

Il dispositivo di sicurezza torcia deve essere utilizzato solo per le situazioni di emergenza. In tali circostanze l'emissione C15 non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Le emissioni derivati dallo sfiato della sovrappressione del digestore anaerobico, espulse mediante "guardia idraulica", identificate con il punto di emissione n. C16 si configurano come emissioni prodotte da valvole di sicurezza e sono escluse dal campo di applicazione del Titolo I alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006 ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Le emissioni in atmosfera prodotte da due impianti termici civili alimentati a gas metano, di potenzialità termica nominale 116 kW ciascuno, afferenti al punto di emissione C10 e da un impianto termico civile di potenzialità termica nominale 240 kW afferente al punto di emissione C11, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs.n. 152/2006. Valgono le prescrizioni dei titoli II e III della parte V del D.Lgs.n. 152/2006.

Il punto di emissione n. C17, se non utilizzato per mancata realizzazione delle operazioni di up-grading biometano, dovrà essere dismesso.

Gestione delle emissioni odorigene

Al fine di attenuare le emissioni odorigene generate dallo stabilimento, la ditta dovrà realizzare l'opera di mitigazione descritta nella documentazione pervenuta in allegato all'istanza del 5 aprile 2023, prot.n. 18972, provvedendo a coprire e confinare le vasche di denitrificazione ed equalizzazione e convogliando le emissioni a trattamento con lampade UV e successiva ossidazione con ozono, entro il **30 giugno 2025**.

Si ritengono idonee le soluzioni impiantistiche volte a mitigare l'impatto odorigeno nelle fasi di digestione aerobica ed ispessimento dell'impianto di depurazione delle acque, nei pressi del capanno e nelle aree di stoccaggio fanghi, rappresentate con il progetto pervenuto in data 24/07/2024, prot. n.41381.

La realizzazione, la messa in esercizio ed il collaudo delle opere di mitigazione delle emissioni odorigene prodotte dalle fasi di digestione aerobica ed ispessimento dell'impianto di depurazione delle acque deve compiersi entro il **28 febbraio 2026**.

La realizzazione, messa a punto e messa a regime del sistema di nebulizzazione nei pressi del capanno e della fase di stoccaggio fanghi deve compiersi entro il **31 dicembre 2025**.

Al termine della realizzazione degli interventi, la ditta dovrà comprovare la realizzazione degli stessi trasmettendo documentazione fotografica.

Entro la data del **28 febbraio 2026**, dovrà essere trasmessa una planimetria aggiornata dello stabilimento con rappresentati tutti gli interventi realizzati ed i relativi punti di emissione, inerenti la mitigazione delle emissioni odorigene. La planimetria dovrà essere provvista di legenda esplicativa degli interventi effettuati e della numerazione dei punti di emissione.

Al fine di incrementare l'efficienza di abbattimento dello scrubber ad acqua a monte del punto di emissione n. C13 (fase di grigliatura) e conseguentemente mitigare l'impatto odorigeno, la ditta dovrà aggiungere l'acqua di lavaggio dello stesso con una opportuna quantità di soda.

Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

Nell'ipotesi venisse modificata la classificazione delle sostanze o delle miscela utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, dovrà presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Procedure di messa in esercizio e regime di impianti nuovi

- operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo impianto di combustione (112) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 6,203 MW - punto di emissione n. C2

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

- a) Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni basiche - punti di emissione nn. C5 e C12
- b) Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni acide ed operazioni di disinfezione degli stampi - punto di emissione n. C18
- c) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale di 2,094 MW - punto di emissione n. C1
- d) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato a biogas di potenzialità termica nominale di 2,094 MW - punto di emissione n. C1
- e) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (112) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 6,023 MW - punto di emissione n. C2
- f) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (113) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale di 2,3 MW - punti di emissione nn. C3
- g) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un impianto di combustione esistente (114) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 4,65 MW - punto di emissione n. C4

La ditta deve effettuare e conservare presso lo stabilimento, le misure di autocontrollo, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Qualora ritenuto necessario, questa Amministrazione si riserva di chiedere, la trasmissione degli esiti delle misure analitiche di autocontrollo effettuate.

h) Operazioni di saldatura manutentiva - punto di emissione n. C7

La ditta è esonerata dall'effettuazione di ulteriori misure analitiche. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazioni	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Operazioni di saldatura	Filtro a cartucce	C7

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. C2, C3, C4, C5, C12 e C18 devono essere dotati ciascuno di un tronchetto di prelievo per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2" ½ di tipo filettato gas, che rispetti i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

I punti di emissione nn. C7 e C1 devono essere dotati ciascuno di un tronchetto per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno 4" - munito di controflangia, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2024 sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alle norme UNI EN 14792 oppure UNI ISO 10849, per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 oppure ISO 12039 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale);
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;
- Metodo per la determinazione dell'acido fosforico adattabile il metodo in allegato 2 al DM 25/08/2000 oppure metodo NIOSH 7908;
- Metodo per la determinazione delle nebbie basiche UNI EN 13284 + NIOSH 7401.

Per la determinazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.